

## RISCOSSIONE

### **Decreto Liquidità: nuova sospensione dei termini di versamento**

di Sandro Cerato

Seminario di specializzazione

### **I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Imposta sul valore aggiunto, ritenute sul personale dipendente e assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi in **scadenza ad aprile e maggio 2020 sono rinviati al 30 giugno** ma a condizione che vi sia una **riduzione del fatturato almeno del 33%** (o del 50% per le grandi imprese) rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente.

È questo il quadro che emerge dalla lettura del **D.L. 8 aprile 2020, n. 23**, con cui si interviene ulteriormente sui termini di versamento dell'Iva, delle ritenute e contributi dovuti sul lavoro dipendente e assimilato.

A differenza di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel **D.L. 18/2020**, l'**articolo 18** del nuovo decreto prevede un **differimento generalizzato a prescindere dalle dimensioni e dall'attività svolta dall'impresa**, ma è stata posta una nuova condizione (in precedenza non richiesta) di riduzione del volume di fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

In primo luogo, è necessario focalizzare l'**aspetto temporale**, poiché la norma si riferisce ai versamenti dovuti in autoliquidazione nei **mesi di aprile e maggio**, e quindi alle **prossime scadenze del 16 aprile e del 16 maggio**. I tributi oggetto di sospensione sono già quelli indicati nel precedente **D.L. 18/2020**, ossia l'imposta sul valore aggiunto (per i mesi di marzo ed aprile 2020, ovvero per il primo trimestre 2020) e le ritenute (sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli [articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973](#)) nonché i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i mesi di marzo ed aprile 2020 (rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio).

Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al **30 giugno 2020** in unica soluzione, ovvero in **cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno**.

Tuttavia, come già anticipato, la sospensione prevista dal nuovo Decreto non opera “a prescindere”, poiché è richiesto di verificare una contrazione del volume di ricavi o compensi nei predetti mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. La contrazione è variabile in funzione delle dimensioni dell’impresa, e più in particolare:

- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) **non superiori a 50 milioni** (nel 2019), è necessario verificare una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 33%** (confronto tra marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) **superiori a 50 milioni** (nel 2019), è richiesta una **contrazione del 50%** del fatturato o dei corrispettivi.

È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e quindi **vi potranno essere molteplici situazioni: contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019**, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure **contrazione in uno solo dei due mesi** interessati (marzo ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi.

È stato **eliminato il riferimento ai ricavi o compensi** ed è stato **inserito il parametro del fatturato o dei corrispettivi**, termine che fa quindi riferimento alle regole Iva.

Il **comma 5 dell’articolo 18** concede la **sospensione dei predetti termini di versamento anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019**, e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi. Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso.

Il comma 6 si occupa dei soggetti (imprese e professionisti) che operano nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali la sospensione opera in presenza solamente della contrazione dei ricavi di almeno il 33% (stesso parametro storico di confronto) a prescindere dal volume di ricavi e compensi del 2019.

Infine, il **comma 8 dell’articolo 18** prevede **l’applicabilità delle disposizioni di cui all’[articolo 61 D.L. 18/2020](#)** (sospensione dei termini di versamento per le imprese che operano nei **settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria**) qualora per tali imprese **non** si dovessero verificare i nuovi presupposti indicati in precedenza in merito alla **riduzione del volume di ricavi**.